



DECRETO DIRIGENZIALE N. 309 /DA del 01 LUG. 2024

Oggetto: Contenzioso Corica Letterio/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Fabio Contarino

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 1677/22 tra le parti Corica Letterio /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza del 6/06/24, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 905,11 oltre ad interessi per € 66,00 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 399,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 468,89 da distrarsi all'avv. Fabio Contarino, come da conteggio inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 1.440,00

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.440,00 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza del 6/06/24 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 971,11 in favore di Corica Letterio nato a Messina il 2.12/56 c.f. CRCLTR56T02F158G tramite bonifico sul c/c IBAN IT13H 07601 16500 000014 519961 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 468,89 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Fabio Contarino nato a Messina il 9/07/69 c.f. CNTFBA69L09F158L tramite bonifico sul c/c IBAN IT82L 02008 16530 000110 111499 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale
Dot. Calogero Franco Fazio

Sede **98122 MESSINA** Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

Uffici **90141 PALERMO** Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Il Giudice di Pace di Messina, dott. Anna Aricò ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al nr. 1677/2022 Reg. Gen. Aff. Cont. promossa

DA

CORICA LETTERIO, cod. fisc. CRCLTR56T02F158G, rappresentato e difeso, giusta procura spillata all'atto di citazione, dall'Avv. Fabio Contarino, PEC: fabio.contarino@pec.it, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, Via C. Battisti, 265

ATTORE

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Messina, Contrada Scoppo rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Eliana Vinci, PEC: eliana.vinci@avvocatisiracusa.legalmail.it, elettivamente domiciliato in Messina, Via N. Bixio, 89 presso lo studio dell'Avv. Alberto Vermiglio

CONVENUTO

Oggetto: Risarcimento danni.

Conclusioni: come da atti e verbali di causa.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, Corica Letterio, conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e dopo aver premesso:

- che in data 11/06/2021, verso le ore 19:45, sull'autostrada Pa - Me, Km. 15+800, poco dopo i caselli di Divieto, il mezzo Peugeot 208 tg. GA152PX, di sua proprietà e da lui condotto, durante la marcia si imbatteva, nella corsia di sorpasso in quel momento percorsa, in una sbarra di acciaio adagiata sull'asfalto e l'attingeva subendo danni;

- che, sul luogo intervenivano gli Agenti della Polizia Stradale che redigevano apposito rapporto;
- che, a causa del sinistro il veicolo di sua proprietà subiva danni per € 905,11 oltre Iva, come da perizia che produceva in allegato;
- che, costituito regolarmente in mora, il convenuto non aveva provveduto al chiesto risarcimento dei danni da lui subiti;

pertanto, instaurava il presente giudizio al fine di sentire condannare il convenuto, previa dichiarazione della sua responsabilità nella causazione dell'evento, al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento dei danni subiti, della somma ritenuta di giustizia, nei limiti di € 1.000,00.

In data 23/09/2022 si costituiva il convenuto mediante deposito in Cancelleria, di fascicolo con comparsa in cui contestava la fondatezza della domanda attorea sia in ordine all'an, deducendo anche che l'evento de quo era da attribuirsi al caso fortuito rappresentato dalla condotta negligente del terzo, che al quantum debeatur chiedendone il rigetto.

Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di conciliazione, veniva espletata la prova per testi ammessa, quindi, precisate le conclusioni, depositate note conclusive, all'udienza del 09/04/2024, all'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare va precisato che la presente sentenza è pronunciata secondo equità a norma dell'art.113 co.2 c.p.c. atteso che il valore della causa non eccede il limite ivi previsto.

La pretesa attorea, alla luce del quadro probatorio delineatosi nel corso del procedimento, risulta fondata e quindi meritevole di accoglimento per quel che di ragione.

In ordine all'effettivo accadimento del sinistro, esso, all'esito della testimonianza resa da Corica Marco, figlio dell'attore, la cui presenza a bordo del veicolo attoreo al momento del sinistro risulta dal rapporto in atti redatto dagli Agenti della Polizia di Stato intervenuti in occasione dello

stesso, e della cui attendibilità non sussistono oggettivi motivi per dubitare, deve ritenersi provato così come dedotto nell'atto di citazione.

Riferiva, infatti, il Corica “ Ricordo che il 11/06/2021 intorno alle 19:30 mi trovavo a bordo della Peugeot 308 di proprietà e nell'occasione guidata da mio padre e stavamo percorrendo l'Autostrada con direzione Palermo Messina, dopo essere entrati ai caselli di Milazzo, quando giunti prima della galleria Telegrafo mentre mio padre era in fase di sorpasso e preceduto da un mezzo di grosse dimensioni io ho sentito un forte rumore e mi sono reso conto che la macchina aveva impattato contro qualcosa presente sulla carreggiata nella corsia di sorpasso. Mio padre lentamente, visto che la macchina presentava problemi alla ruota posteriore destra, è riuscito a proseguire la marcia e portarsi fuori della galleria Telegrafo fermandosi sulla corsia di emergenza. Da lì a poco transitava una pattuglia della Polizia che si è fermata e dopo che noi abbiamo rappresentato loro l'accaduto ha controllato le ruote della macchina ed ha visto che quella posteriore destra era squarciata e poi ha fatto le opportune segnalazioni per operare il rinvenimento dell'ostacolo contro cui aveva impattato la Peugeot, che poi abbiamo saputo trattavasi di una sbarra di metallo. La macchina di mio padre oltre i danni alla ruota, nell'occasione ha riportato anche danni alla parte sottostante il veicolo. La presenza dell'ostacolo non era segnalata in alcun modo. Riconosco nelle foto che mi vengono esibite allegate alla consulenza di parte attrice la macchina di mio padre nello stato di danneggiamento dopo l'urto”

Così sostanzialmente confermando quanto già riferito in ordine alla dinamica del sinistro da Giannetto Antonia, moglie dell'attore, anch'essa individuata quale trasportata sul veicolo attoreo nel menzionato rapporto di Polizia, che specificava anche che nell'occasione la Peugeot condotta dal marito “andava ad urtare contro una sbarra di ferro di forma non lineare che si trovava sul manto stradale...” .

La suddetta deposizione viene corroborata dal già menzionato rapporto relativo all'incidente del 11/06/2021 redatto dagli Agenti di Polizia Stra-

dale di Messina, che provenendo da pubblici ufficiali è atto pubblico e, come tale, fa fede, fino a querela di falso, dei fatti che sono caduti sotto la percezione diretta degli stessi e vengono in esso riferiti, in cui gli Agenti attestano, dopo avere raccolto le dichiarazioni del Corica, che il veicolo da questi condotto presentava lo pneumatico posteriore destro lacerato con danni al cerchio e alle sospensioni da accertare nonché la presenza di una barra di ferro al Km 15+800 dell'A20 PA-ME.

E' stata fornita, pertanto, dimostrazione sia del verificarsi dell'evento produttivo di danni al mezzo di proprietà dell'attore, sia del suo verificarsi come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, assunta dalla cosa in custodia nella fattispecie dal tratto autostradale in questione per la situazione di pericolo connessa alla presenza sul piano viabile di oggetti pericolosi per la viabilità.

Alla luce delle riferite circostanze è fuori dubbio che, nell'incidente per cui è causa, si configuri una responsabilità del convenuto, quale gestore e custode dell'autostrada, a norma dell'art. 2051 c.c., avendo lo stesso il preciso obbligo di curarne la manutenzione con controlli diretti ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo e, quindi, ad evitare danni ingiusti ai terzi.

Difatti l'istituto della responsabilità contrattuale, pur invocato da parte attrice, non è applicabile all'ente gestore della rete autostradale, in conformità alla pronuncia delle S.U. n. 10893/2001 secondo cui: *"la responsabilità del proprietario o del concessionario di un'autostrada nei confronti del conducente un autoveicolo ha natura extracontrattuale, in quanto il pagamento del pedaggio non determina la nascita di un rapporto contrattuale, ma si risolve in una prestazione pecuniaria imposta all'utente per poter usufruire di un pubblico servizio"* (Cass. Sez. U, Sent. n. 10893/2001 conforme Tribunale Milano, Sez. X, Sentenza, 28/10/2020, n. 6748), per cui la tutela risarcitoria dell'utente danneggiato è affidata alla disciplina degli artt. 2043 e 2051 c.c.

Nello specifico la giurisprudenza della Suprema Corte (fra le altre Cass. Civ. 3651/2006 richiamata da Cass. Civ. 2308/2007 in tal senso anche Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-01-2013, n. 783 e Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-03-2015, n. 6245) ha chiarito che la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva od omessa manutenzione, da parte del concessionario, dell'autostrada, per sua natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad esso deriva dai poteri effettivi di disponibilità e di controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico il concessionario si liberi dando la prova del fortuito, consistente non solo nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia - ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo - bensì anche nella dimostrazione di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura ed alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del *neminem laedere*, di modo che il sinistro appaia verificato prima che lo stesso, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse eliminare o adeguatamente segnalare la situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere e, quindi, per un fatto non ascrivibile a sua colpa.

In particolare in una fattispecie simile a quella in esame la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. nr. 783 del 15/01/2013) ha statuito che *“Salva l'ipotesi del caso fortuito, per escludere la responsabilità della società autostradale per danni arrecati agli utenti a causa di ostacoli presenti sulla carreggiata, il giudice del merito deve accertare o l'insussistenza dell'ostacolo stesso, oppure l'assoluta impossibilità di intervenire in tempo utile per eliminarlo, a causa dell'immediatezza del sinistro rispetto al comportamento che ebbe a creare l'ingombro.”* specificando che l'onere

della prova sia del caso fortuito cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia dell'adempimento dei doveri di diligente manutenzione, è a carico del custode.

Nella fattispecie l'espletata istruttoria ha acclarato la presenza dell'ostacolo sulla carreggiata e l'impatto con lo stesso dell'auto attorea mentre il custode, presunto responsabile del bene in questione, non ha fornito alcuna prova atta a dimostrare di avere mantenuto una condotta caratterizzata da assenza di colpa, in particolare la sua assoluta impossibilità ad intervenire in tempo utile per eliminare detto ostacolo a causa dell'immediatezza del sinistro rispetto al comportamento che ebbe a creare l'ingombro, non essendo assolutamente sufficiente, a tal fine, la produzione di copia del registro sulle segnalazioni e richieste di interventi giunte al centro radio del Cas, segnalazioni rimesse all'assoluta discrezionalità degli utenti della strada e che nulla provano in ordine al periodo di permanenza dell'ingombro sulla sede autostradale.

Ne consegue la mancata liberazione dell'addebito di responsabilità posto presuntivamente a carico del custode per cui egli deve rispondere dei danni derivati all'utente nel sinistro de quo.

Relativamente ai danni riportati nell'occorso dall'autovettura di proprietà dell'attore questi li quantifica in citazione in € 905,11 oltre Iva, e produce, a supporto della propria domanda, una perizia - le cui voci di danno come ivi elencate appaiono compatibili con la dinamica del sinistro descritta dai testi e con l'indicazione della localizzazione del danno fatta dagli stessi nonché accertata dagli Agenti della Polizia Stradale - in cui vengono specificati i costi di manodopera e dei pezzi di ricambio necessari per reintegrare il veicolo danneggiato.

Sulla base di detta perizia, mai realmente contestata con concreti elementi che potrebbero indurre a dissentire dalle conclusioni del perito, con valutazione equitativa, ritenendo antieconomico disporre CtU per avere più precisa cognizione sul punto, si liquida il danno subito dall'attore nell'oc-

corso nella misura ivi determinata di € 905,11, con esclusione dell'Iva, atteso che non è dato sapere, in quanto mai allegato, se il veicolo danneggiato, considerato anche il tempo decorso dal sinistro, sia stato riparato - nel qual caso avrebbe dovuto essere prodotta fattura - o no.

Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Per i suesposti motivi, va dichiarata la responsabilità del convenuto nella produzione dell'evento dannoso de quo, con conseguente sua condanna a risarcire all'attore i danni subiti in dipendenza dell'occorso come sopra liquidati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, scaglione di riferimento da € 0,01 ad € 1.100,00 valori medi di liquidazione per le varie fasi del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando secondo equità, nella causa civile nr. 1677/2022 R.G.A.C., promossa da Corica Letterio contro Consorzio per le Autostrade Siciliane in persona del legale rapp.te p.t., disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione:

- dichiara il convenuto responsabile dell'evento dannoso per cui è causa;
- accoglie, per quel che di ragione, la domanda dell'attore e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento, in suo favore, della somma di € 905,11, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio che liquida in € 53,00 per spese ed € 346,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge e ne dispone la distrazione a favore del procuratore anticipatario Avv. F. Contarino.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art.282 c.p.c.

Così deciso in Messina, li 06/06/2024

Il Giudice di Pace
(dott. Anna Aricò)

Avv. Fabio Contarino
Via C. Battisti n. 265 98123 Messina
CF. n. CNTFBA69L09F158L P.I. n. 02526590837

Sig.
CORICA LETTERIO
cf. CRCLTR56T02F158G

PREAVVISO DI FATTURA

Prestazioni professionali

Onorario\Competenze professionali Sentenza n. R.G. 1677\22 Gdp Messina	€	346,00
Spese generali 15%	€	51,90
Bollo	€	2,00
Cpa 4% su € 399,90	€	15,99
Spese di lite non imponibili	€	53,00
Totale	€	468,89

Messina 19\06\24

coordinate bancarie

IBAN : IT 82 L 02008 16530 000110111499 UNICREDIT MESSINA
PIAZZA CAIROLI

Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – così come modificata dalla Legge 208\15. Il compenso non è soggetto a ritenute d'acconto ai sensi della Legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67

Regime forfettario

- ^ Preferiti
- Sent Items 1
- Inbox 163
- ^ ufficiosinistri@auto:
- ^ Inbox 163
- BONURA 1
- centrorc 50
- Eliana Vinci
- FAILLA
- GENNARO
- GUARNERA
- MANGIO 5
- PASQUI 54
- password
- Santo S 98
- willis 55
- Drafts 7
- Sent Items 1
- Deleted Iter 51
- Archivio
- centro radio
- Junk E-Mail
- ^ Notes
- Trash

COASS-21-2373 CORICA LETTERIO




Eliana Vinci <avv.elianavinci@gmail.com>

gio 20/06, 19:49

ufficiosinistri@autostradesciliane.it; Chiara Pasquinelli - Sircus S.r.l. <cpasquinelli@sircus.it>

Rispon...



CORICA LETTERIO - SEN...
146 KB

ANTEPRIMA PARCELLA ...
69 KB

carta d'identità e dodice...
724 KB

Doc Identità e CF Corica...
250 KB

5 allegati (2 MB) Scarica tutto

Gent.mi,

trasmetto copia della sentenza di accoglimento della domanda e dei documenti dei beneficiari del pagamento.

I conteggi ricevuti dall'avv. Fabio Contarino, procuratore distrattario, sono i seguenti.

Capitale + interessi legali: € 971,11.

Spese di lite: € 468,89 come da pre parcella allegata.

Inoltre di seguito anche le coordinate bancarie (IBAN) del conto corrente presso UniCredit intestato a CONTARINO FABIO: IT82L0200816530000110111499

Paese: IT

CIN/EU: 82

CIN/IT: L

ABI: 02008

CAB: 16530

Numero C/C: 000110111499

BIC/SWIFT: UNCRITM1575

Rimango a disposizione per ogni necessità e porgo cordiali saluti

Eliana Vinci

--

Avv. Eliana Vinci

Viale Scala Greca n. 406/D - 96100 Siracusa

Tel 0931.1853937

Fax 0931.1853020

pec: eliana.vinci@avvocatisiracusa.legalmail.it

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto a

Conto Corrente in

Intestato a: CORIC
ANTON

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT13 H076 0116 5000 0001 4519 961

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
H	07601	16500	000014519961



CORICA LETTERIO
VIA EMILIA IS.6
98124 MESSINA